



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **31** Reg. Delib.

N. **328** Reg. Pubblic.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

L'ANNO **DUEMILAQUATTORDICI** ADDÌ **DICIANNOVE** DEL MESE DI **MAGGIO** ALLE ORE **21.00** NELLA SEDE COMUNALE.

PREVIA COMUNICAZIONE DEGLI INVITI PERSONALI, AVVENUTA NEI MODI E TERMINI DI REGOLAMENTO, SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA STRAORDINARIA.

SONO INTERVENUTI ALLA RIUNIONE:

| N. D'ORDINE | | N. D'ORDINE | |
|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | BETTONI GIANDOMENICO | 9 | GALLI LUCA (ASSESSORE) |
| 2 | CALDIROLI VITTORIO | 10 | GIACHI FABRIZIO (ASSESSORE) |
| 3 | CAPUTO ROMEO | 11 | MAZZUCCO MATTEO |
| 4 | CERANA FABRIZIO | 12 | PONTI MARIA GRAZIA |
| 5 | CERINI ALFREDO | 13 | PORRO PAOLO |
| 6 | CHIAPPA EUGENIO | 14 | SOMMARUGA MATTEO (ASSESSORE) |
| 7 | FERRO FERRUCCIO (ASSESSORE) | 15 | TORNAGHI SIMONE |
| 8 | FRIGOLI MAURIZIO (ASSESSORE) | 16 | VERONELLI NICOLETTA |
| | | 17 | FARISOGGIO FABRIZIO (SINDACO) |

SONO ASSENTI: GIACHI FABRIZIO, MAZZUCCO MATTEO, TORNAGHI SIMONE.

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE DR. CORONA ANTONINO

IL SIG. ALFREDO CERINI - ASSUNTA LA PRESIDENZA E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA E PONE IN DISCUSSIONE IL SEGUENTE ARGOMENTO SEGNATO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Il presidente dopo una breve comunicazione dà la parola all'assessore Galli per illustrare il “**Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili – TASI**”.

Segue dibattito (omissis).

Entra in aula il consigliere Giachi. **Presenti n. 15**

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi dal 639 al 704, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono riferimenti specifici attinenti la TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili;

Atteso che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento che deve prevedere almeno due rate a scadenza semestrale (è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno);

Visto che l'amministrazione comunale intende approvare, in una prima fase, il solo regolamento TASI e le relative aliquote e scadenze al fine:

- di rendere il più agevole possibile per i contribuenti il versamento, in concomitanza con la scadenza IMU, avendo la TASI quale base imponibile la stessa prevista per l'IMU;
- di prevedere maggiore dilazione del carico tributario con la possibilità del versamento in due rate semestrali in quanto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 prevede che per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico ministeriale, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Il comune è tenuto ad effettuare l'invio, in via telematica, della deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- di disporre di maggior liquidità per l'ente necessaria a finanziare l'erogazione dei servizi pubblici alla propria comunità;

Considerato quindi opportuno e necessario, pur nell'incertezza normativa di questo unico tributo appena nato, con particolare riguardo alla componente relativa all'imposizione per i servizi indivisibili, ed in attesa di chiarimenti applicativi volti a specificare gli ambiti e i criteri di attuazione delle disposizioni di legge emanate, adottare con il presente atto, unicamente il Regolamento TASI, per i motivi sopra esposti;

Preso atto che si procederà poi, in fase di approvazione del Bilancio di previsione, ad approvare il regolamento generale della IUC comprensivo anche del regolamento TASI oggetto della presente deliberazione;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997, richiamato dal comma 702, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che, il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 29.04.2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 Luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo per i servizi indivisibili;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione del Conto, datato 16.05.2014 ed allegato alla presente deliberazione;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Presenti e votanti n. 15

Con voti favorevoli n. 12 (Cerana, Cerini, Chiappa, Ferro, Frigoli, Galli, Giachi, Porro, Sommaruga, Veronelli, Farisoglio, Caldiroli) e astenuti n. 3 (Bettoni, Ponti, Caputo), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di istituire il Tributo per i servizi indivisibili – TASI ai sensi del comma 639 e dei commi 671 e seguenti della Legge 27.12.2013, n. 147 come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;
- 3) di approvare il Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili – TASI, composto di n. 13 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;

- 4) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 2014;
- 5) di dare atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 6) di dare altresì atto che, in fase di approvazione del Bilancio di previsione anno 2014, si provvederà ad approvare il regolamento generale IUC comprensivo anche del regolamento TASI oggetto della presente deliberazione;
- 7) di determinare le aliquote del tributo con specifica separata deliberazione;
- 8) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 12 (Cerana, Cerini, Chiappa, Ferro, Frigoli, Galli, Giachi, Porro, Sommaruga, Veronelli, Farisoglio, Caldiroli) e astenuti n. 3 (Bettoni, Ponti, Caputo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
REGOLAMENTO TASSA PERSERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

In data odierna, l'Organo di Revisione,

VISTA

- ✓ La proposta di deliberazione circa il regolamento in oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento e trasmessa al sottoscritto in data 14 maggio 2014.
- ✓ l'art. 52 della legge n.446/1997.
- ✓ l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n.147/2014, come modificato ed integrato dal D.L n.16/2014.
- ✓ il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla responsabile ragioneria.
- ✓ il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile tributi

PRESO ATTO

- ✓ che il suddetto regolamento è composto da 13 articoli.
- ✓ della scelta dell'Entedi predisporre ed adottare separati Regolamenti per le diverse componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

ESAMINATO

lo schema di regolamento allegato alla proposta di delibera.
Il Revisore Unico

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in esame.

Castellanza 15 maggio 2014

Il Revisore dei Conti
Matteo Bocca

Comune di Castellanza

(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 19.05.2014

Art. 1 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITA';

Art. 2 -SOGGETTI PASSIVI;

Art. 3 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO;

Art. 4 - BASE IMPONIBILE;

Art. 5 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO;

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA;

Art. 7 - DETRAZIONI;

Art. 8 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI;

Art. 9 - VERSAMENTI;

Art. 10 - DICHIARAZIONE;

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;

Art. 12 - NORMA DI RINVIO;

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI;

Art. 1 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E FINALITA'

1. Presupposto del Tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Sono escluse dalla TASI i terreni agricoli ed i terreni, ancorché non agricoli, che non rientrano nella definizione di area edificabile (ad esempio, terreni incolti, abbandonati, coltivati in forma non imprenditoriale, utilizzati per attività diverse da quella agricola o di edificazione, ecc.).
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 30%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione, alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. In tutti i casi di immobile posseduto da più soggetti, ma utilizzato come abitazione principale solo da uno di essi, si applica l'aliquota dell'abitazione principale.

Art. 3 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e come integrata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. Ai fini TASI per l'abitazione principale si applicano le assimilazioni previste nel regolamento comunale IMU.

Art. 4 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al regolamento per l'applicazione dell'IMU.

3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Art. 5 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto per anni solari, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette. A tale fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese successivo a quello in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione, il momento dell'effettiva cessazione.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, fino al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

5. L'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per l'anno 2014 i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

8. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

Art. 7 - DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 6, può prevedere l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai fini IMU.

Art. 8 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il gettito derivante dalla applicazione della TASI è destinato alla copertura, anche parziale, dei costi riferiti ai seguenti servizi indivisibili.

| N | SERVIZIO |
|----------|---|
| 1 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 2 | SPESE PUBBLICA SICUREZZA, DISCIPLINA E CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE |
| 3 | SGOMBERO DELLA NEVE |
| 4 | PROTEZIONE CIVILE |
| 5 | BIBLIOTECA |
| 6 | ATTIVITÀ CULTURALI E MANIFESTAZIONI |
| 7 | URP/SPORTELLO POLIFUNZIONALE |
| 10 | SERVIZI DEMOGRAFICI |

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1, sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Il Consiglio Comunale delibera l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e contestualmente determina la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art. 9 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo annuo complessivamente dovuto in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere

al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. In caso di più versamenti per lo stesso oggetto d'imposta, non si procederà all'accertamento nel caso in cui il versamento complessivo del tributo soddisfi il totale dovuto.

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

6. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da versare è inferiore o uguale a 5,00 euro; se l'importo è superiore, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 10 - DICHIARAZIONE

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per i detentori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti detentori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

3. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 2. In assenza dei dati necessari per l'identificazione dell'eventuale detentore il tributo è dovuto interamente dal possessore dell'immobile.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 12 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge o regolamentari vigenti applicabili.

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

31



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

RAG
ALBO
TRIBUTI

18



Delibera n.
SETTORE N. 04

Proposta n.
SERVIZIO TRIBUTI / ECONOMATO

PROPOSTA DELIBERAZIONE: DELLA GIUNTA COMUNALE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

OSSERVAZIONI

(annotare eventuali scadenze per l'adozione
dell'atto o altri elementi utili):

PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART.49 E 151.D.LGS.267/2000)

Parere FAVOREVole sulla regolarità tecnica del presente atto

Li, - 8 MAG. 2014

COLOMBO MANUELLA

(firma del responsabile del settore)



ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO

LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA:

a) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO

N. _____ BILANCIO _____

b) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO

N. _____ BILANCIO _____

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
 NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Li, - 8 MAG. 2014

COLOMBO MANUELLA

(firma del responsabile del servizio)



SEGRETERIA - DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL _____

SEDUTA DEL _____

SEDUTA DEL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000)

IL PRESIDENTE
F° Alfredo Cerini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F° dr. Antonino Corona

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 20 MAG. 2014

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno - 3 GIU. 2014

F° IL MESSO COMUNALE

F.to GUIDO GRIMOLDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO


la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione C.C./G.C. n. a seguito di

F°IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.

Castellanza, li 20 MAG. 2014

VISTO: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Handwritten signature of the Municipal Secretary